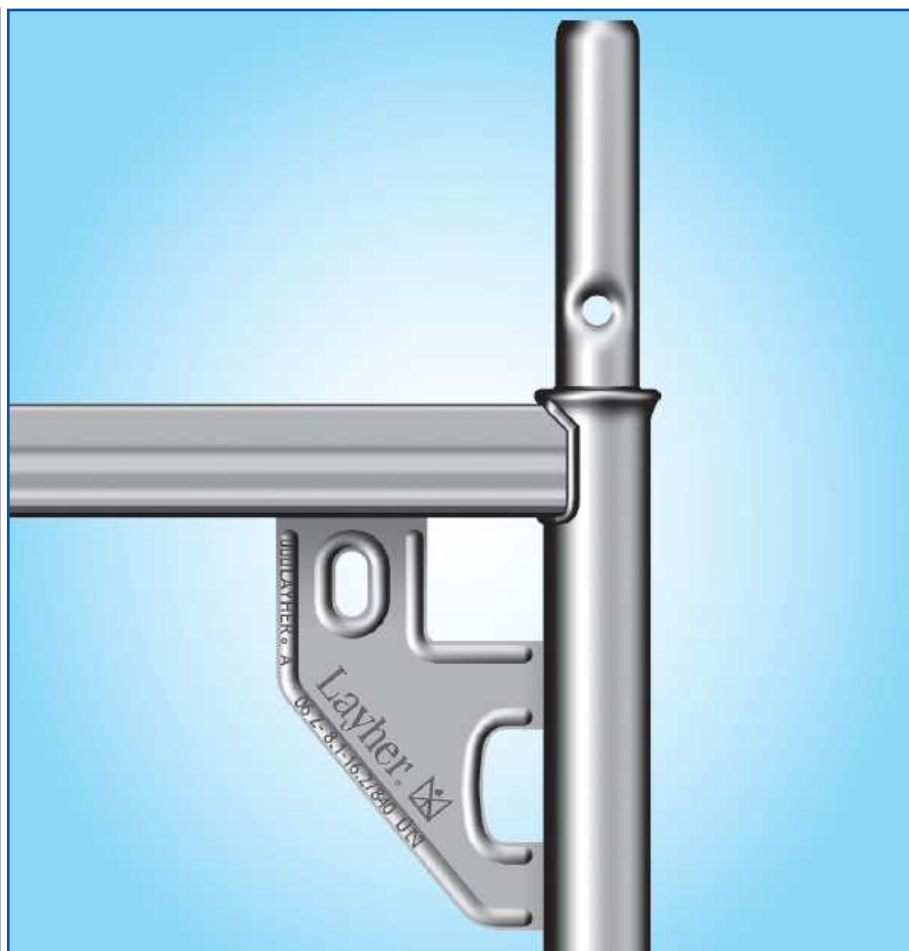


## PONTEGGIO BLITZ ACCIAIO 73-307

AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE

0007795 del 25/07/2023

### Relazione Tecnica e Schemi



Edizione 10/2023







Alla Società Layher S.p.A.  
Via Leonardo da Vinci, 12  
39100- Bolzano (BZ)  
PEC: [peclayher@pec.layher.it](mailto:peclayher@pec.layher.it)

e, p.c.: Alla Direzione centrale per la  
tutela, la vigilanza e la  
sicurezza del lavoro  
[DCTutela@pec.ispettorato.gov.it](mailto:DCTutela@pec.ispettorato.gov.it)

All'Ispettorato del lavoro della  
Provincia autonoma Bolzano -  
Alto Adige  
[arbeitsinspektorat.ispettoratolavoro@pec.prov.bz.it](mailto:arbeitsinspektorat.ispettoratolavoro@pec.prov.bz.it)

**Oggetto:** Articolo 131, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. Autorizzazione alla costruzione e all'impiego del ponteggio metallico fisso da manutenzioni a telai prefabbricati denominazione commerciale "EUROBLIZ 73- 307 in acciaio", marchio "LAYHER [REDACTED]".

**VISTI** il titolo IV, capo II, sezione V - articoli da 131 a 138, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni;

**VISTA** l'istanza del 14 dicembre 2018, presentata ai sensi dell'articolo 131, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2008 dalla Layher S.p.A., P.IVA 01504540210, (prot. arrivo n. 32/0001224 del 18/01/2019), relativa al ponteggio a telai prefabbricati denominato "EUROBLIZ 73- 307" in acciaio - marchio "LAYHER [REDACTED]", nonché le successive integrazioni: prot. n. 32/0015334 del 25.07.2019, prot. n. 43/0001680 del 6.02.2023, prot. n. 43/0002198 del 17.02.2023 e prot. n. 43/0006045 del 07.06.2023;

**VISTA** la relazione tecnica a corredo della predetta istanza di autorizzazione e le successive integrazioni e modifiche;

**VISTI** i certificati di prova allegati alla predetta documentazione tecnica;

**CONSIDERATO CHE** si rende necessario tener conto dell'evoluzione del progresso tecnico riguardante la costruzione e l'impiego dei ponteggi metallici fissi;

**TENUTO CONTO CHE** la Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali ha provveduto, per le predette esigenze connesse all'aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni adottate con decreto interministeriale 17 gennaio 2018, alla costituzione di un apposito Gruppo di lavoro per l'elaborazione di indicazioni tecniche in materia di costruzione e impiego di ponteggi metallici fissi, aggiornate all'evoluzione del progresso tecnico;

**SENTITO** il Gruppo di lavoro con funzioni consultive per l'esame della documentazione relativa al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 131 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, costituito con decreto direttoriale n. 55/2020;

### **SI AUTORIZZA**

La Layher S.p.A., con sede legale in via Leonardo da Vinci, 12 - 39100- Bolzano, codice fiscale 01504540210, alla costruzione e all'impiego del ponteggio metallico fisso da manutenzione a telai prefabbricati denominato "EUROBLIZ 73- 307", in acciaio - marchio "LAYHER ", a passo costante da 2500 mm e da 3000 mm, composto con gli elementi e realizzato secondo gli schemi risultanti dall'allegato A alla relazione tecnica a corredo dell'istanza.

Si approvano le istruzioni di cui ai capitoli V e VI della stessa relazione tecnica, per il calcolo di ponteggi eretti in maniera difforme rispetto agli schemi tipo di cui all'allegato A, nonché per il calcolo dei ponteggi di altezza superiore a 20 m e/o altre opere provvisorie di notevole importanza e complessità, i quali – ai sensi dell'articolo 133 del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni – devono essere realizzati in base a un progetto firmato da un ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all'esercizio della professione.

L'allegato A e i capitoli IV, V, VI e VII della relazione tecnica formano parte integrante della presente autorizzazione, che si intende rilasciata per il ponteggio composto con gli elementi aventi le caratteristiche tecniche e dimensionali risultanti dalla medesima relazione tecnica, sue integrazioni e modifiche e dai certificati alla stessa allegati. Copia di tale documentazione resta depositata presso questo Ministero e presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro cui la presente è indirizzata per conoscenza.

L'autorizzazione è subordinata all'osservanza delle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di buona tecnica nonché alle seguenti specifiche condizioni:

1. il ponteggio, in tutte le sue parti costruttive, sia realizzato in conformità a quanto indicato nella relazione tecnica innanzi richiamata;
2. sia consentito il controllo del ponteggio mediante il prelievo da parte di questo Ministero - che ne rilascia apposita dichiarazione - di campioni degli elementi costituenti il ponteggio stesso in numero sufficiente ad effettuare le analisi, le prove e le ricerche necessarie. Le spese relative a tale prelievo, nonché alle analisi, alle prove e alle ricerche necessarie sono a totale carico del titolare dell'autorizzazione;

3. sia consegnata - all'atto della vendita, del noleggio o della concessione in uso a qualsiasi titolo - copia della presente autorizzazione e delle parti della relazione tecnica (capitoli IV, V, VI e VII) concernenti il calcolo del ponteggio, le istruzioni per le prove di carico, le istruzioni di montaggio, impiego e smontaggio, gli schemi tipo di ponteggio.

La predetta documentazione, completa delle integrazioni e modifiche citate nella premessa, deve essere riprodotta dal titolare dell'autorizzazione in un apposito libretto da depositare, entro tre mesi dalla data del presente provvedimento, sia in formato cartaceo che elettronico, presso questa Direzione Generale e presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro in indirizzo.

Non è consentito l'impiego di elementi non contemplati dalla presente autorizzazione per la realizzazione di ponteggi secondo gli schemi di cui all'allegato A.

Per quanto attiene alla durata della presente autorizzazione, si precisa che, una volta disponibili le nuove istruzioni tecniche aggiornate all'evoluzione del progresso tecnico, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali renderà noti i termini e le modalità con cui, il fabbricante sarà tenuto a presentare una nuova istanza per il rilascio di un'autorizzazione che andrà a sostituire l'attuale.

La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata in caso di accertate inosservanze delle vigenti disposizioni e delle predette condizioni.

Il Direttore generale  
*Gennaro Gaddi*

GADDI  
GENNARO

Firmato digitalmente  
da GADDI GENNARO  
Data: 2023.07.25  
12:16:01 +02'00'

*Il dirigente*  
*Maria Teresa Palatucci*

AGA

*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale".*